

1.INTRODUZIONE

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare costituisce parte integrante del processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale (di seguito PUC) del Comune di Casapesenna, ed è finalizzata all'attività di "consultazione" tra "Autorità procedente", "Autorità competente" e "Soggetti Competenti in materia Ambientale" secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il PUC, come tutti i piani elaborati per la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere sottoposto al processo di valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni della Direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come recepito dalla D.G.R. del 4/8/2008, n. 535 e s.m.i.

La Valutazione Ambientale Strategica è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione; sua finalità è quella di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; obiettivi questi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.

1.1 Quadro normativo di riferimento per la vas e la formazione del puc del comune di Casapesenna

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica è la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/6/2001 (GU L 197 del 21/7/2001), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Essa si propone "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

L'Italia, ha recepito la Direttiva comunitaria, con il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in Materia Ambientale" e precisamente nella Parte II - Titolo I Principi Generali per le Procedure di VIA, di VAS e per la Valutazione d'Incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Titolo II La Valutazione Ambientale Strategica. Il D.Lgs. n. 128 del 29/6/2010 (GURI n. 186 del 11/8/2010), che modifica ulteriormente il D.Lgs. n. 152/2006, la cui disciplina si applica ai piani e programmi con procedure di VAS, VIA ed AIA avviate dopo il 26/08/2010.

In particolare, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. , per i piani o programmi da assoggettare a VAS, identifica le diverse fasi di cui si compone il processo di VAS (artt. 13-18):

a) Scoping: predisposizione del Rapporto Ambientale Preliminare e consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA). Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale dovranno essere consultati l'Autorità Competente e i SCA. Ai fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale è necessario, pertanto, che sia predisposto un Rapporto Ambientale Preliminare (o di scoping) che illustri il contesto programmatico, indichi i principali contenuti del piano o programma e definisca il suo ambito di influenza. In relazione alle questioni ambientali individuate come rilevanti ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima istanza, tale

documento dovrà riportare il quadro e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel Rapporto Ambientale. I SCA dovranno far pervenire le proprie osservazioni all'Autorità Competente e all'Autorità Procedente. La copia del o dei verbali degli incontri dovrà essere allegata al Rapporto Ambientale e ne costituirà parte integrante. Dei pareri e dei contributi forniti in questa fase si dovrà tener conto sia ai fini dell'elaborazione del Rapporto Ambientale che della sua valutazione; anche i successivi pareri espressi in sede di valutazione dovranno, infatti, essere coerenti con quanto chiarito nella fase preliminare dello scoping, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti acquisiti e la conseguente riconsiderazione degli interessi pubblici coinvolti.

b) Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA). L'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, individua i SCA da consultare per la fase di scoping nonché in fase di consultazione pubblica. Il verbale dell'incontro dovrà essere allegato al rapporto di scoping ai fini della consultazione dei SCA. Inoltre lo stesso verbale andrà allegato al successivo Rapporto Ambientale. Con riferimento alla VAS in sede di incontro l'Autorità Procedente potrà anche richiedere delucidazioni o informazioni inerenti la strutturazione ed i contenuti del Rapporto Ambientale nonché la forma e le modalità di consultazione. Il verbale dell'incontro dovrà comunque dare atto di tutti i quesiti posti dall'Autorità Procedente e delle risposte fornite dall'Autorità Competente. L'Autorità Procedente, dopo l'identificazione dei soggetti competenti in materia ambientale e prima della stesura definitiva del Rapporto Ambientale, potrà anche richiedere incontri unicamente mirati a consultare l'Autorità Competente in merito ai contenuti del Rapporto Ambientale e alla consultazione con il pubblico. I verbali di tali incontri dovranno essere allegati al redigendo Rapporto Ambientale.

c) Predisposizione del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica. Nel Rapporto Ambientale, redatto a cura dell'Autorità Procedente sin dalle fasi iniziali di elaborazione del piano, devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi individuati e dell'ambito territoriale interessato. Ai fini della VAS deve quindi essere redatto, prima ed ai fini della approvazione del piano, un Rapporto Ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano o programma stesso. Tale rapporto dovrà essere elaborato secondo le indicazioni dell'allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006. Nella redazione del Rapporto Ambientale si deve tener conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma, dello stato delle conoscenze e delle informazioni disponibili nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, nonché dei metodi di valutazione ambientale correnti. Si richiama, infine, la disposizione del D.Lgs. 152/2006 che prevede che al Rapporto Ambientale debba essere allegata una Sintesi Non Tecnica, che illustri in linguaggio non specialistico i contenuti del piano e del Rapporto Ambientale onde agevolare la partecipazione del pubblico.

d) Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico. La proposta di piano è comunicata all'Autorità Competente. La comunicazione, comprende, oltre alla proposta di piano, anche il Rapporto Ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Oltre che presso gli uffici dell'Autorità Competente, la documentazione è depositata anche presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione e presso gli uffici dell'Autorità Procedente. L'Autorità Procedente cura la pubblicazione

nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, e contestualmente nel proprio Albo Pretorio, di un avviso inerente l'avvenuto deposito e la messa a disposizione della documentazione. Dell'inizio della fase di consultazione dovrà essere data comunicazione diretta ai SCA e al pubblico interessato. L'Autorità Competente e l'Autorità Procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica depositati presso i propri uffici e altresì mediante la pubblicazione sul proprio sito web. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (pubblicazione dell'avviso sul BURC) decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della consultazione: entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del precitato avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Per quanto riguarda le modalità ed i tempi della consultazione si specifica quanto segue. I pareri dei soggetti competenti in materia ambientale possono essere acquisiti anche attraverso il ricorso ad una conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e segg. della legge 241/1990 indetta allo scopo, ovvero nell'ambito della conferenza di pianificazione/programmazione già indetta ai fini della formazione ed approvazione del piano ed in cui è necessariamente presente anche l'autorità preposta alla VAS. Gli esiti delle predette conferenze ed i pareri acquisiti dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente.

e) Istruttoria e parere motivato dell'Autorità Competente. È essenziale che il Rapporto Ambientale e gli esiti della consultazione vengano esaminati in modo integrato al fine di pervenire alla valutazione complessiva degli effetti ambientali del piano, valutazione che costituisce, presupposto essenziale per l'approvazione. L'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, svolge le attività tecnico – istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei 60 giorni previsti per la consultazione. In fase istruttoria può essere formulata una sola volta richiesta di integrazione documentale, che determina l'interruzione dei termini procedurali. E' opportuno precisare che la valutazione deve costituire oggetto di uno specifico parere motivato circa la compatibilità ambientale del piano esaminato, parere che deve incidere in modo efficace sulla stessa definizione del piano o programma in vista della sua approvazione finale. Tale parere può, infatti, contenere condizioni e richieste di modifiche o integrazioni della proposta del piano o programma; in tale ipotesi il soggetto o l'autorità proponente deve provvedere alla revisione del piano prima della sua presentazione per l'approvazione. In tal modo l'atto di adozione definitiva, preordinato alla successiva approvazione del piano, potrà recepire le eventuali prescrizioni contenute nel parere emesso.

f) Informazione sulla decisione. Coerentemente con la direttiva 42/2001/CE e il D.Lgs. 152/2006 nel corso dell'iter decisionale, prima dell'approvazione di un piano, si devono prendere in considerazione il Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione di piano, i pareri espressi in fase di consultazione nonché le eventuali prescrizioni contenute nel parere motivato. La citata normativa di riferimento dispone, tuttavia, che le modalità di integrazione delle considerazioni e valutazioni ambientali nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle alternative esaminate e degli esiti delle consultazioni svolte, siano rese esplicite e divulgate al momento dell'approvazione del piano o programma attraverso la formulazione e la pubblicazione di apposita dichiarazione di sintesi. Alla luce delle richiamate disposizioni, il provvedimento di approvazione di un piano o programma, che sia stato sottoposto a

Valutazione Ambientale Strategica, deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi nella quale si illustri:

- in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
- come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- quali sono le ragioni delle scelte di piano o programma, anche alla luce delle possibili alternative individuate.

Tale dichiarazione di sintesi deve essere resa nota ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati ed al pubblico che ha partecipato all'iter decisionale. L'informazione già prevista per i provvedimenti finali di approvazione dei piani o programmi deve riguardare anche gli esiti del procedimento di valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere di compatibilità ambientale ed alle misure per il monitoraggio, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste e che sia data indicazione delle sedi dove si può prendere visione di tutta la documentazione tecnica oggetto di istruttoria anche tramite pubblicazione sul BURC, a cura dell'Autorità Procedente, di un avviso con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

g) Monitoraggio ambientale. Per i piani sottoposti a procedimento di valutazione ambientale dovrà essere assicurato il controllo degli effetti ambientali significativi, da effettuarsi attraverso un monitoraggio che ne accompagni il percorso di attuazione. Tale controllo è finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi imprevisi ed alla conseguente adozione di opportune misure correttive. In relazione al monitoraggio, è necessario fornire al riguardo alcune indicazioni operative, in considerazione della rilevanza che il tema del monitoraggio ha assunto sia nella prassi amministrativa attuale che nel dibattito tecnico-scientifico in materia di valutazione delle politiche e degli interventi. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ambientale, precisate in relazione alla tipologia del piano e alla natura degli effetti ambientali significativi previsti, deve essere contenuta nel Rapporto Ambientale. Sulla base di quanto proposto nel Rapporto Ambientale e delle indicazioni eventualmente contenute nel parere di compatibilità ambientale, contestualmente all'approvazione del piano, deve, quindi, essere approvato, come parte integrante del piano, un programma di misure di monitoraggio ambientale, nel quale siano specificate le modalità di controllo degli effetti ambientali e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal piano o programma, anche attraverso l'utilizzo di specifici indicatori opportunamente selezionati allo scopo, nonché adeguati alla scala di dettaglio e al livello attuale delle conoscenze. E' necessario che nel programma di monitoraggio ambientale siano individuate le risorse, le responsabilità ed i ruoli e che siano definiti tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto nonché le modalità di pubblicazione dei risultati. Nelle attività di monitoraggio ambientale, al fine di evitare duplicazioni, devono essere utilizzati in via prioritaria, qualora ritenuti adeguati, i meccanismi di controllo già esistenti nell'ambito della Pubblica Amministrazione ovvero già predisposti per il monitoraggio di altri piani e programmi. A tal proposito si richiama la necessità che i dati e le informazioni raccolti ai fini del monitoraggio ambientale siano a loro volta organizzati, gestiti e messi a disposizione in modo da garantirne il riutilizzo (preferibilmente attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell'autorità responsabile dell'attuazione del piano). E' opportuno che degli esiti del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure correttive, adottate a seguito della rilevazione di effetti negativi

imprevisti, sia data adeguata informazione al pubblico attraverso i siti web dell'Autorità Procedente dell'attuazione del piano e dell'Autorità Competente.

La Regione Campania, nelle more dell'emanazione della disciplina statale, ha normato il procedimento di VAS per i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici nell'ambito della L.R. 16/2004 "Norme sul Governo del Territorio".

Con D.P.G.R. è stato emanato il Regolamento n. 17 del 18/12/2009 "Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania (Parte seconda del Dlgs 152/2006)", di seguito Regolamento VAS, che all'articolo 5, comma 3 prevede che "Al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento del procedimento di VAS, all'integrazione della VAS con la valutazione di incidenza e/o con la VIA nonché al coordinamento con i procedimenti autorizzatori relativi alla pianificazione e programmazione territoriale, ai sensi della Legge Regionale n. 16/2004, e altri procedimenti autorizzatori di piani e programmi specificatamente normati, con apposito atto deliberativo di Giunta, su proposta degli assessori competenti per quanto riguarda i piani e programmi afferenti alla Legge Regionale n. 16/2004 nonché altri piani di competenza della stessa area, sono approvati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in regione Campania".

L'8 agosto 2011 veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 53 il Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011, di Attuazione per il Governo del Territorio. Il Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 43 bis della L.R. 16/2004, come introdotto dalla L.R. 1/2011, disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla L.R. 16/2004. Il Regolamento sostituisce le disposizioni relative ai procedimenti di formazione ed approvazione dei piani previsti dalla L.R. 16/2004, promuove la concertazione e la partecipazione, quali strumenti necessari per la formazione dei piani. In esso emerge con chiarezza l'integrazione obbligatoria tra la Vas ed il processo di pianificazione urbanistica e territoriale laddove si prevede che il preliminare di piano elaborato ai fini della Vas confluisca nel piano da adottare in Giunta.

1.2 La metodologia utilizzata per la redazione della VAS

Il Piano Urbanistico Comunale è normato dall'art. 23 della Legge Regionale 16/04 definendolo "lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà". La VAS è una procedura che ha accompagnerà l'intero processo di redazione del PUC di Casapesenna ed è finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto di elaborazione, adozione e approvazione del PUC assicurando che lo stesso sia coerente e contribuisca alle condizioni di sviluppo sostenibile. Il Rapporto Ambientale rappresenta il documento del PUC redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 e all'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Nel presente documento sono stati individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del PUC proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PUC stesso. Il Rapporto Ambientale comprende le "informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter". Il processo di Valutazione Ambientale del PUC sarà condotto durante il periodo di formazione e valutazione del Piano.

La procedura di VAS consta di tre elementi fondamentali:

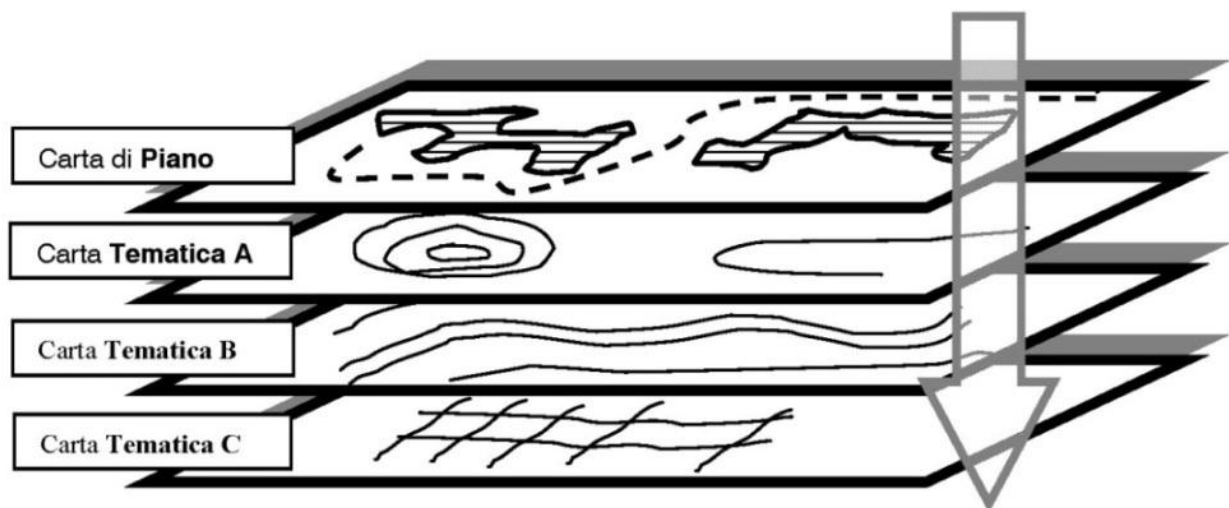
1. Lo svolgimento di consultazioni;
2. Il Rapporto Ambientale Preliminare;
3. Il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire in esso (ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sono:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- sintesi non tecnica delle informazioni precedenti.

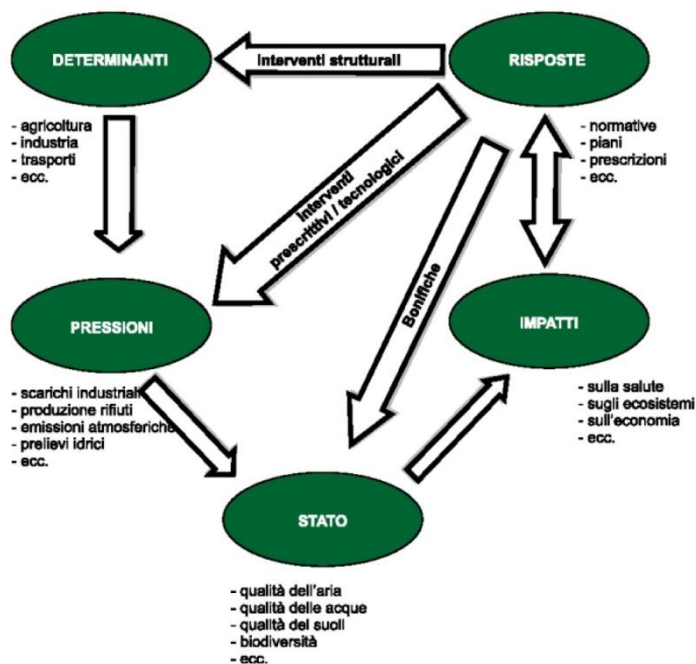
Il documento suddetto, riporta tutte le informazioni necessarie previste dalla direttiva comunitaria e dal D. Lgs. italiano che ne definiscono i contenuti. La metodologia adoperata per la sua stesura è, come previsto dalla Legge, la migliore “tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma”.

Per quel che concerne la valutazione degli impatti sull'ambiente, si procederà mediante overmapping di informazioni territoriali ambientali esistenti, ed overlay di cartografie basate su criteri quantitativi specifici. I tematismi adoperati saranno ricavati dagli studi di settori prodotti dai componenti il gruppo di progetto incaricato per la redazione del PUC.



Per la scelta e la valutazione degli indicatori si utilizzerà il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), proposto dall'EEA nel 1995, che trova origine dal precedente modello PSR, ideato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Secondo tale modello, gli sviluppi di natura economica e sociale (Determinanti) esercitano Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (Stato) dell'ambiente e delle risorse naturali. L'alterazione delle condizioni ambientali determina degli Impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull'economia, che richiedono Risposte da parte della società. Le azioni di risposta possono avere una ricaduta diretta su qualsiasi elemento del sistema:

- sulle determinanti, attraverso interventi strutturali;
- sulle pressioni, attraverso interventi prescrittivi/tecnologici;
- sullo stato, attraverso azioni di bonifica;
- sugli impatti, attraverso la compensazione economica del danno.



In senso più generale, i vari elementi del modello costituiscono i nodi di un percorso circolare di politica ambientale che comprende la percezione dei problemi, la formulazione dei provvedimenti politici, il monitoraggio dell'ambiente e la valutazione dell'efficacia dei provvedimenti adottati.

2.ITER PROCEDURALE DELLA VAS APPLICATA AL PUC

2.1 I soggetti coinvolti nel processo di VAS

Tra i soggetti coinvolti nel processo di VAS vi è innanzitutto la figura dell'Autorità Competente, che il D.Lgs. 152/2006, all'art. 5, definisce: "la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti". Con il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 4 agosto 2011, la Giunta Regionale Campania, ha individuato i Comuni quali autorità competenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani di livello locale; lo stesso regolamento stabilisce che l'ufficio ambientale competente in materia VAS dovrà essere obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Altro soggetto interessato nel processo di VAS è la figura dell'Autorità Procedente, che il D.Lgs. 152/2006, all'art. 5, definisce: "la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma". Tale Autorità è quella che avvia, adotta ed approva il piano. Poiché in questa sede si farà riferimento esclusivamente al caso del PUC, l'amministrazione procedente è individuata nell'Area Tecnica del Comune di Casapesenna.

Nella tabella seguente si riportano le informazioni di riferimento:

	AUTORITÀ COMPETENTE	AUTORITÀ PROCEDENTE
Struttura	Comune di Casapesenna -Area Tecnica-	Comune di Casapesenna -Ufficio VAS-
Indirizzo	Corso Europa CAP 81030 - Casapesenna (CE)	Corso Europa CAP 81030 - Casapesenna (CE)
Telefono	081 / 8165611	081 / 8165611
Fax	081 / 8165640	081 / 8165640
Posta elettronica	comune.casapesenna@pec.terradilavorocst.it	comune.casapesenna@pec.terradilavorocst.it
Sito web	www.comune.casapesenna.ce.it	www.comune.casapesenna.ce.it

Tra i soggetti deputati ad esprimere osservazioni vi sono i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA), definiti dal D.Lgs. 152/2006, all'art. 5 "soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti". Di seguito si riporta l'elenco degli SCA individuati per il PUC di Casapesenna, e che saranno coinvolti nell'ambito del procedimento VAS:

RIFERIMENTO	SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
SOGGETTI DI LIVELLO REGIONALE	• Regione Campania – A.G.C. 5 “Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione Civile” • Regione Campania – A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” • Regione Campania – A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali” • Regione Campania – A.G.C. 14 “Trasporti e Viabilità” • Regione Campania – A.G.C. 15 “Lavori pubblici, Opere pubbliche, Attuazione, Espropriazione” • Regione Campania – A.G.C. 16 “Governo del Territorio, Beni Culturali Ambientali e Paesistici” • Regione Campania – A.G.C. 21 “Programmazione e gestione dei rifiuti” • Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania • Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania
SOGGETTI DI LIVELLO PROVINCIALE – PROVINCIA DI CASERTA	• Provincia di Caserta – Settore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti • Provincia di Caserta –Settore Pianificazione Territoriale • ATO 2 Campania – Provincia di Caserta • Azienda Sanitaria Locale di Caserta • Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno • Comuni contermini
SOGGETTI PER AREE PROTETTE	• Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio. • Soprintendenza Beni Archeologici
SOGGETTI DI LIVELLO PROVINCIALE – PROVINCIA DI NAPOLI	• Provincia di Napoli – Settore Ambiente • Provincia di Napoli – Settore Assetto del Territorio • Comuni contermini

Oltre ai soggetti competenti in materia ambientale è chiamato ad esprimere osservazioni il Pubblico Interessato, che il D.Lgs. 152/2006, all'art. 5, definisce: "il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse". Di seguito si riporta l'elenco degli attori del Pubblico Interessato, SCA individuati per il PUC di Casapesenna, e che saranno coinvolti nell'ambito del procedimento VAS:

RIFERIMENTO	PUBBLICO INTERESSATO
ORGANIZZAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, CONSIDERATE INTERESSATE AL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE	• WWF Italia • Italia Nostra • Unione Provincie d'Italia U.P.I. • Unione Nazionale Comunità Montane U.N.C.E.M. • Associazione Nazionale Comuni Italiani A.N.C.I. • Associazione Nazionale Piccoli Comuni • Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE • Ordine degli Ingegneri di Caserta • Ordine degli Architetti di Caserta

2.2 Descrizione della procedura di VAS

Da un punto di vista procedurale, il Regolamento n. 5 del 4 agosto 2011 individua le seguenti fasi da espletare nell'ambito della procedura di VAS:

1. L'Amministrazione procedente avvia la VAS contestualmente al procedimento di pianificazione.
2. L'Amministrazione procedente predispone il Rapporto Preliminare contestualmente al Preliminare di Piano (composto dalle indicazioni strutturali del Piano) e ad un Documento strategico, e lo trasmette ai Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati. Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 90 giorni dall'invio del Rapporto Preliminare ai SCA.
3. L'Amministrazione procedente garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento del Piano, per cui prima dell'adozione del PUC sono previste specifiche consultazioni, al fine della condivisione del Preliminare di Piano.
4. Sulla base del Rapporto Preliminare e degli esiti delle consultazioni con i Soggetti competenti in materia ambientale, l'amministrazione procedente redige il Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante del PUC da adottare in Giunta comunale.
5. L'Amministrazione procedente accerta, prima dell'adozione del Piano, la conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore. Il PUC, redatto sulla base del Preliminare di Piano, è adottato

dalla Giunta comunale, salvo diversa previsione dello Statuto. Dall'adozione scattano le norme di salvaguardia previste dall'art. 10 della L.R. 16/2004.

6. Il Rapporto Ambientale, contestualmente al Piano adottato in Giunta, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito web dell'amministrazione procedente, ed è depositato presso l'ufficio competente e la segreteria dell'Amministrazione procedente, nonché pubblicato all'albo dell'ente.

7. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del PUC è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di Piano. L'Amministrazione procedente, per approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le relative modifiche ed integrazioni al Piano, entro e non oltre il termine dei 60 giorni dalla pubblicazione del PUC, può invitare a partecipare tutti i soggetti pubblici e privati interessati ad una conferenza di pianificazione per un'ulteriore fase di confronto. Inoltre, l'Amministrazione procedente può invitare a partecipare ad una conferenza di pianificazione, sotto forma di conferenza di servizi, tutti gli enti che esprimono i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni. La fase di confronto si conclude entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima riunione. Il verbale conclusivo costituisce parte integrante della proposta di Piano.

8. La Giunta comunale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del PUC per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, entro 120 giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce le osservazioni al Piano.

9. Il PUC, integrato con le osservazioni ed il Rapporto Ambientale, è trasmesso alle amministrazioni competenti per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio.

10. L'Amministrazione provinciale, al fine di coordinare l'attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro 60 giorni dalla trasmissione del Piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovracomunale da essa individuate anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente.

11. Sulla base dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione procedente e della documentazione presentata, nonché delle osservazioni, delle obiezioni e dei suggerimenti inoltrati, l'Autorità competente esprime il proprio parere motivato di VAS, così come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

12. Acquisito il parere motivato il procedimento prosegue e si conclude, per quanto riguarda la VAS, secondo le disposizioni degli art. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che fanno riferimento alle fasi della "decisione", dell'"informazione sulla decisione" ed al "monitoraggio".

13. Il PUC adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere motivato di VAS, è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell'amministrazione provinciale, e di tutti i pareri e gli atti, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del Piano adottato.

14. Il PUC approvato in Consiglio comunale è pubblicato (comprensivo di tutti i documenti di VAS) contestualmente nel BURC e sul sito web dell'Amministrazione procedente. Il PUC è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

Il Regolamento chiarisce, infine, che per quanto non espressamente disciplinato nel suo articolato, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2.3 Consultazioni

La Direttiva 2001/42/CE prevede che, nell'ambito del processo di VAS, si attivino specifiche forme di consultazione delle "autorità" e del "pubblico" (art. 6, comma 5). In particolare, le autorità devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e sul loro livello di dettaglio (art. 5, comma 4); si precisa anche che devono essere consultate quelle autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi (art. 6, comma 3).

L'Amministrazione procedente, pertanto, oltre la fase di consultazione con il "pubblico" già avviata nella fase di stesura del Preliminare di PUC, avvierà la fase di consultazione con gli SCA sulla base del presente Rapporto Preliminare, nonché del Preliminare di Piano, e, prima dell'adozione del PUC saranno previste ulteriori specifiche consultazioni con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento del Piano, al fine della condivisione del Preliminare di Piano. Pertanto, il presente Rapporto Preliminare (corredato dal Preliminare di Piano e dal Documento Strategico) può costituire la base per attivare un processo partecipativo che coinvolga il pubblico ed il pubblico interessato (costituito da organizzazioni e cittadini).

3. STRUTTURA, CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PUC DI CASAPESENNA

3.1 Il contesto territoriale e socio – economico

Casapesenna è un comune della provincia di Caserta di 6.962 abitanti (31.08.2015). Il territorio comunale di Casapesenna occupa una superficie di 3,05 Km² ed è posto sul limite amministrativo tra le Province di Napoli e Caserta; confina a nord ed ovest con il comune di San Cipriano D'Aversa (CE), ad est con i comuni di San Marcellino e Villa di Briano (CE), a sud-est con il comune di Trentola Ducenta, a sud con il comune di Giugliano in Campania (NA). Casapesenna fa parte del cosiddetto

"Agro – Aversano", che interessa 19 comuni

del settore meridionale della Provincia di Caserta, confinante con la provincia di Napoli. Il comune rientra nella vasta conurbazione che ha come centro principale Napoli e che si estende senza soluzione di continuità da Formia – Gaeta alla piana del Sele lungo la costa e da Cassino a Benevento nell'entroterra. Fisicamente, il territorio comunale di Casapesenna si presenta con una forma irregolare; il centro storico e la parte urbanizzata occupano la zona superiore del territorio e la legano, tagliato però dal fascio di binari, con S. Cipriano d'Aversa, uno dei comuni che in epoca fascista formava con Casapesenna e Casal di Principe la conurbazione di Albanova.

Appartenente al territorio dell'agro aversano, sin dai tempi della Terra di Lavoro, dal 1927 al 1945 fece parte insieme a San Cipriano d'Aversa e Casal di Principe del comune di Albanova.

Il comune venne creato nel 1928 dalla fusione di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa, due comuni che all'epoca erano inclusi nel circondario di Caserta e collocati nel II mandamento di Aversa, nella provincia di Terra di Lavoro, soppressa nel 1927 durante il regime fascista.

Il territorio è completamente pianeggiante e vi troviamo terreni coltivati a frutteti, ad



ortaggi e seminativi vari, è situata nella Pianura Campana (l'antico Ager Campanus), attraversata dal Volturno e, poco a sud, dal piccolo corso d'acqua noto come Clanio, mentre a nord, seppure non passando per il territorio comunale, passano i Regi Lagni. Questa situazione orografica, e la vicinanza con altri centri storicamente consolidati ha influenzato, insieme ad altri fattori, lo sviluppo urbanistico facendo sì che un'ampia zona del territorio comunale, quella a nord, sia densamente costruita ed abitata.

La viabilità, nelle zone urbanizzate, è costituita da direttrici di carattere locale (sulle quali si riversa tutto il traffico urbano), che consentono i collegamenti interni e da assi viari di minore importanza che collegano Casapesenna ai comuni limitrofi.

Nella parte centrale del territorio urbanizzato, secondo l'asse est-ovest, vi è Corso Europa che consente ad est, i collegamenti con S. Marcellino, ed ad ovest con S. Cipriano d'Aversa.

Il sistema viario comunale attuale, soprattutto in ambito urbano, risulta sottodimensionato, rispetto ai luoghi ed alla mole di traffico che sopporta e pertanto uno degli obiettivi del PUC deve essere il potenziamento dell'apparato stradale con la previsione di nuovi assi che consentano il transito dei veicoli in modo da non penetrare nell'ambito urbano, migliorando la vivibilità di alcune aree oggi particolarmente stressate dal traffico.

Nella parte più a nord del territorio troviamo l'asse ferroviario RFI che collega Napoli a Roma. Malgrado la presenza di tale importantissimo asse di collegamento, il comune di Casapesenna è sprovvisto di una fermata all'interno del territorio comunale.

I trasporti e i collegamenti, verso le diverse direzioni, avvengono principalmente, e quasi esclusivamente, su gomma.

I luoghi di interesse del territorio sono: il Palazzo Baronale, la Chiesa/Parrocchia di Santa Croce e il Santuario Mia Madonna e Mia Salvezza, quest'ultimo seppur appartenendo al comune di San Cipriano d'Aversa, si erge in prossimità del limite ovest del comune, apportando spesso carichi in termini di traffico non sempre sostenibili dalle direttrici del comune di Casapesenna.

3.2 Contenuti ed obiettivi del piano urbanistico comunale di Casapesenna

Il Comune di Casapesenna ha definito le linee di indirizzo poste a base della stesura del PUC; esse sono:

- Conservazione, tutela e valorizzazione dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa;
- Riequilibrio della avvenuta espansione del centro abitato e controllo del consumo del territorio;
- Riqualificazione e riorganizzazione degli elementi deboli della struttura insediativa;
- Integrazione, connessione fisica e funzionale tra le parti, accessibilità e fruibilità di un territorio di cerniera come Casapesenna;
- Potenziamento della rete e delle strutture commerciali e produttive esistenti;
- Riorganizzazione e razionalizzazione della potenzialità ricettiva – turismo sostenibile e delle potenzialità storico-culturali del territorio;
- Salvaguardia e governo delle aree naturali con potenzialità agricole.

In fase di redazione del Rapporto Ambientale saranno internalizzati gli obiettivi del documento definitivo di PUC, e gli stessi saranno suddivisi sulla base di sei sistemi territoriali, così definiti:

- Sistema Insediativo: composto da tutti quegli elementi fisici (strade, piazze, edifici, verde pertinenziale ecc.), funzionali (attività commerciali e per lo svago e il tempo libero ecc.) ed immateriali (identità, cultura e tradizioni, senso di appartenenza ad una comunità ecc.), che, aggregati in una logica sistemica, determinano uno spazio urbanizzato che

rende possibile l'”insediamento” (dove insediare non vuol dire “abitare” ma “vivere”).

- Sistema Produttivo: composto dalle porzioni di territorio già destinate ad attività produttive, o in cui gli indirizzi strutturali del PUC prevedono la realizzazione di nuove aree da destinare ad insediamenti produttivi.
- Sistema Ambientale: composto dalle porzioni di territorio caratterizzate da un uso del suolo di carattere prevalentemente agricolo.
- Sistema Naturale: composto dalle porzioni di territorio caratterizzate dall'avere pregiate peculiarità naturalistiche da tutelare e/o salvaguardare.
- Sistema delle Attrezzature e dei Servizi Pubblici: composto dalle porzioni di territorio in cui sono presenti le attrezzature pubbliche e servizi di interesse pubblico di rilievo comunale, o comunque le aree in cui il PUC insedierà le nuove attrezzature e servizi di interesse pubblico.
- Sistema Relazionale: rappresenta le infrastrutture a rete presenti, ed in previsione, sul territorio comunale.

3.3 Rapporto con altri piani e programmi pertinenti

La costruzione del quadro normativo del PUC è propedeutica alla verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi del Piano e gli obiettivi degli altri programmi territoriali e settoriali. Al fine di garantire la massima coerenza con la pianificazione/programmazione di livello comunale e sovracomunale, il PUC dovrà recepire le indicazioni contenute negli strumenti sovraordinati (analisi di coerenza verticale) e quanto previsto dagli altri piani e programmi settoriali (analisi di coerenza orizzontale).

In tale ottica, per la verifica di coerenza saranno presi in considerazione i principali Piani e Programmi a livello regionale, provinciale e comunale già adottati e/o approvati durante la stesura del Rapporto Ambientale.

A tal fine si è costruito un quadro di riferimento normativo rappresentato dai seguenti Piani/Programmi:

OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE A LIVELLO REGIONALE		
PIANO/PROGRAMMA	BREVE DESCRIZIONE	OBIETTIVI
PIANO TERRITORIALE REGIONALE	Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socio economica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari. Il PTR fornisce il quadro di coerenza per disciplinare nei PTCP i settori di pianificazione, al fine di consentire alle Province di promuovere, le intese con amministrazioni pubbliche ed organi competenti. Il Comune di Casapesenna rientra nell'Ambiente Insediativo n°1 "Piana campana" e nel STS E4 "Sistema Aversano"	Gli indirizzi strategici relativi all'Ambiente Insediativo n°1 sono: • Superare i problemi di compatibilità delle opere di grande infrastrutturazione mediante la qualità delle soluzioni previste per ogni ipotesi di nuova opera o di modifica di quelle esistenti. • Costruzione un progetto di connessione tra i residui ambienti a naturalità diffusa, tutelando la permanenza di territori ad uso agricolo di alto valore economico, paesaggistico ed ecologico e di ampi tratti liberi da edificazione sulla costa favorendo la promozione economica del territorio sulla base delle tradizioni e delle specificità esistenti e compatibili con la risorsa ambiente. • Perseguire il recupero delle condizioni ottimali di qualità dell'ambiente marino e costiero, l'armonizzazione delle varie attività antropiche e degli usi del territorio costiero limitandone gli impatti, il mantenimento e la valorizzazione delle risorse paesistiche e culturali, la riduzione o l'eliminazione delle attività a rischio di inquinamento attraverso il miglioramento della gestione degli insediamenti umani soprattutto nei riguardi dell'acqua potabile, dei reflui e dei rifiuti solidi e scarichi industriali e la revisione e il completamento della rete depurativa. • Costruzione di un modello che trasformi la conurbazione della piana in sistema policentrico fondato su una pluralità di città, di ruoli complementari, di diversificate funzioni prevalenti, ricercando le tracce di identità residue e utilizzando numerose aree in dismissione.

		Gli indirizzi strategici relativi al STS E4 riguardano: • A.1 – Interconnessione – Accessibilità; • A.2 – Interconnessione – programmi; • B.1 – Difesa della biodiversità; • B.2 – Valorizzazione Territori marginali • B.4 – Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; • B.5 – Recupero aree dismesse; • C.2 – Rischio sismico; • C.5 – Rischio rifiuti; • C.6 – Rischio attività estrattive; • D.2 – Riqualificazione e messa a norma delle città • E.1 – Attività produttive e per lo sviluppo industriale; • E.2a – Attività produttive per lo sviluppo agricolo - Sviluppo delle Filiere; • E.2b – Attività produttive per lo sviluppo agricolo - Diversificazione territoriale; • E.3 – Promozione delle attività produttive per lo sviluppo turistico.
PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) rappresenta l'evoluzione conoscitiva, normativa e tecnico operativa del "Piano Straordinario per l'emergenza idrogeologica", con il quale sono state pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio. Il Comune di Casapesenna rientra nell'Autorità di Bacino Nord – Occidentale.	Il PSAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino Nord-Occidentale della Campania un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti idraulici e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.

OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE		
PIANO/PROGRAMMA	BREVE DESCRIZIONE	OBIETTIVI
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA	Il PTCP, persegue le finalità di sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità provinciale, e specifica e approfondisce i contenuti della programmazione e della pianificazione territoriale della Regione Campania, coordina le strategie e gli obiettivi di carattere sovracomunale che interessano i PUC, ed orienta la pianificazione provinciale di settore. Infine il PTCP, ai sensi dell'articolo 3, lettera d), della legge regionale 13/2008, è attuativo della convenzione europea del paesaggio e finalizzato alla valorizzazione paesaggistica del territorio della provincia di Caserta e concorre alla definizione del piano di cui all'articolo 3, lett. c) della suddetta legge.	• Riequilibrio dei pesi insediativi; • Mitigazione del rischio ambientale e antropico; • Minimizzazione del consumo di suolo; • Formazione della rete ecologica provinciale; • Tutela dei valori paesaggistici e naturali; • Recupero dei centri storici; • Soddisfacimento della pressione insediativa; • Riqualificazione degli insediamenti; • Potenziamiento della rete su ferro e della mobilità debole; • Modernizzazione della rete stradale; • Mitigazione dell'impatto delle grandi infrastrutture (aeroporto di Grazzanise e interporto di Marcianise).

4 IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Nel presente capitolo si riporta l'illustrazione dei contenuti delle lett. b), c) e d) dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pertinenti il PUC, che, nello specifico, riguardano:

- gli aspetti pertinenti lo stato attuale dell'ambiente e probabile evoluzione dello stato dell'ambiente senza l'attuazione della proposta di Piano;
- le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le Zone di Protezione Speciale, quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria, quelli rientranti all'interno di Parchi Nazionali, nonché, i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Tutti gli elementi descritti sono stati considerati preliminarmente nell'elaborato "02 – VAS – Carta delle criticità ambientali" allegato al presente elaborato.

4.1 Descrizione degli aspetti pertinenti lo stato dell'ambiente

I dati relativi alla conoscenza ed alla descrizione dello stato dell'ambiente saranno prodotti seguendo due step procedurali distinti:

- Lettura ed analisi della documentazione di settore disponibile (macro dati);
- Conoscenza puntuale dell'ecosistema territoriale di riferimento mediante gli elaborati prodotti nella stesura del PUC.

Le due fasi sono complementari tra loro in quanto i dati a disposizione pubblicati sullo stato dell'ambiente sono scarsi e spesso frutto di interpolazione di dati rilevati a grande distanza dal comune stesso. Le ricognizioni e le esplorazioni sul campo (necessarie per la redazione degli studi di settore del PUC) colmano il gap di informazioni differenziando ed integrando il patrimonio di dati a disposizione.

Per ciascuna delle tematiche ambientali, saranno descritti in maniera dettagliata le informazioni e i dati che consentono di costruire in maniera soddisfacente lo stato attuale dell'ambiente per il territorio di Casapesenna.

4.2.1 Acqua

Nel presente paragrafo si riporterà l'illustrazione del tema ambientale "acqua", attraverso la trattazione delle componenti ambientali: "qualità delle acque interne, superficiali e sotterranee".

4.2.2 Ambiente urbano

Nel presente paragrafo si riporterà l'illustrazione del tema ambientale "Ambiente Urbano" attraverso la trattazione delle componenti ambientali: "sistemi produttivi", "turismo", "partecipazione e terzo settore", "rischi antropogenici", "rumore", "campi elettromagnetici", "siti inquinati", "rischio di incidente rilevante", "sicurezza alimentare".

4.2.3 Atmosfera, Energia e cambiamenti climatici

Nel presente paragrafo si riporterà l'illustrazione dei temi ambientali "atmosfera", "energia" e "cambiamenti climatici", attraverso la trattazione delle componenti ambientali: "qualità dell'aria", "risparmio energetico", "fonti rinnovabili".

4.2.4 Biodiversità e aree naturali protette

Nel presente paragrafo si riporterà l'illustrazione dei temi ambientali "biodiversità" e "aree naturali protette" attraverso la trattazione delle componenti ambientali: "flora e fauna", "patrimonio boschivo", "rete ecologica" e "patrimonio agricolo".

4.2.5 Risorse culturali e paesaggio

Nel presente paragrafo si riporterà l'illustrazione dei temi ambientali "risorse culturali" e "paesaggio" attraverso la trattazione delle componenti ambientali: "beni culturali" e "paesaggio".

4.2.6 Rifiuti e bonifiche

Nel presente paragrafo si riporterà l'illustrazione del tema ambientale "rifiuti" e "bonifiche" attraverso la trattazione delle componenti ambientali: "rifiuti urbani", "raccolta differenziata", "bonifiche".

4.2.7 Suolo

Nel presente paragrafo si riporterà l'illustrazione del tema ambientale "suolo", attraverso la trattazione delle componenti ambientali: "rischio frana", "rischio idrogeologico", "rischio sismico", e "incendi".

4.2.8 Aree sensibili ambientalmente

Durante il processo di valutazione del piano si terrà conto delle cosiddette "aree critiche", cioè, aree che per una condizione interna o esterna specifica, legata alle sue caratteristiche intrinseche e collegata a situazioni di degrado ambientale, ne determinano fonti di pericolosità evidenti o latenti per l'ambiente e per l'uomo. La criticità ambientale esprime la vicinanza di un'area o realtà ambientale alla soglia di degrado irreversibile, o meglio il rischio che tale soglia venga superata in un futuro prossimo.

Questo procedimento risulterà molto utile al fine di definire le aree di maggiori sensibilità, da escludere da processi di trasformazione nelle scelte di piano, secondo il metodo del Map Overlay. Le suddette aree saranno adoperati anche come criteri di verifica del piano stesso, affinché ci sia circolarità tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale e i vincoli alla pianificazione e la valutazione del PUC.

Le aree critiche che saranno analizzate durante il processo di pianificazione e di valutazione del PUC sono:

- Vincoli di carattere idrogeologico in riferimento al PAI;
- Vincoli sui beni culturali, paesistici ed ambientali ai sensi del D. Lgs. 42/04;
- Fasce di rispetto dalle infrastrutture stradali secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada;
 - Fascia di rispetto cimiteriale pari a 200 m (Regio Decreto n. 1265 del 1934 come modificato dall'art. 28 della L. 166 del 1/8/2002);
 - Aree percorse dal fuoco iscritte al catasto incendi (L. n. 353 del 21/11/2000) soggette a scadenze temporali differenti (vincoli quindicennali, decennali, quinquennali);
 - Aree per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti (D.P.C.M. 8 Luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e Decreto 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti").
- Distanze dalle condotte di liquidi e di sostanze gassose pari a 15 metri latitanti l'asse delle condotte principali di liquidi e di sostanze gassose (acquedotti, fognature,

oleodotti, metanodotti, gasdotti, e simili).

- Fascia di rispetto dai depuratori pari a 100 m (Secondo la Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento, Allegato 4, "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione");

- Fascia di rispetto dai punti di captazione di acque potabili pari a 200 m (D. Lgs. 152/99).

5. IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ E VERIFICA DI COERENZA DEL PUC

5.1 Documenti e normative di riferimento per lo sviluppo sostenibile e l'ambiente

Per la definizione del contesto programmatico del PUC del Comune di Casapesenna sono stati individuati i riferimenti normativi, le strategie, i programmi ambientali ritenuti significativi; tali documenti si riferiscono all'ambito internazionale, nazionale e regionale. L'obiettivo è quello di disporre di un quadro normativo e programmatico il più esaustivo possibile che consenta di utilizzare documenti e normative di riferimento per le tematiche ambientali rilevanti ai fini dell'integrazione e della definizione di strategie ed obiettivi ambientali per i piani e programmi da sottoporre a VAS.

Ciò ha permesso di procedere in base alla tipologia ed alla dimensione territoriale del piano

alle opportune estrapolazioni, con l'obiettivo di pervenire alla definizione di un quadro ricognitivo per la specificazione della dimensione ambientale utile a costituire il contesto su cui individuare gli obiettivi e gli indicatori necessari alla verifica ed alla misurazione degli impatti del piano stesso.

I riferimenti generali per lo sviluppo ambientale e la normativa in materia ambientale vengono di seguito elencati:

- Conclusioni della presidenza consiglio europeo di Göteborg 15 e 16 giugno 2001;
- Sesto Programma d'azione ambientale comunitario – Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 luglio 2002;
- Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all' approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano;
- Strategia di Lisbona e Göteborg (2005);
- Riesame della strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell'UE) – Nuova strategia – adottata dal Consiglio europeo il 15/16 giugno 2006;
- Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia – Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002, supplemento ordinario n. 205;
- Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali, COM(2005) 670;
- D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”.

I documenti e le normative settoriali per ciascuna tematica di riferimento sono riportati nelle tabelle che seguono (rispettivamente per il livello internazionale, nazionale e regionale), dove sono definite anche le tematiche ambientali di cui il Rapporto Ambientale terrà conto.

Documenti e normative per ciascuna tematica di riferimento a livello internazionale

TEMATICA AMBIENTALE	DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO INTERNAZIONALE
ACQUA	• Convenzione di Ramsar sulle zone umide Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici del 1972 • Convenzione di Barcellona per la Protezione del Mar Mediterraneo Decisione 77/585/EEC che conclude la Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento e per la prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dagli scarichi derivanti da navi e flotte aree • Convenzione sul diritto del mare Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982 • Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (POP) Convenzione ONU di Stoccolma sui Persistent Organic Pollutants (POP) • Direttiva 91/271/CEE Concernente il trattamento delle acque reflue urbane • Direttiva 96/61/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) • Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano • Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque • Direttiva 2006/11/CE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità • Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE • Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
AMBIENTE URBANO	• Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99 Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore • Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89 Concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione • Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00 Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto • Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02 Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità • Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02 Determinazione e gestione del rumore ambientale • Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) • Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96 Comunicazioni mobili e personali. • Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità • Comunicazione COM(2001)31 del 24 01/01 Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" • Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente • Comunicazione della Commissione COM(2004) 60 dell'11/02/04 Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano • Comunicazione della Commissione COM(2005) 0718 del 11/01/2006 relativa alla Strategia tematica sull'ambiente urbano • Direttiva 87/217/CEE del 19/03/87 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto • Direttiva 2003/18/CE n. 18 del 27/03/2003 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

TEMATICA AMBIENTALE	DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO INTERNAZIONALE
ATMOSFERA ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	• Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente • Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo • Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione • Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. • Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 relativa all'ozono nell'aria • Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore
BIODIVERSITA' E AREE NATURALI PROTETTE	• Convenzione sulla diversità biologica Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo Rio de Janeiro 1992 • Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources FAO, inizio anni '90 • Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture Leipzig, Germania 1996 • International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture Risoluzione FAO n. 3/2001 • Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" Concernente la conservazione degli uccelli selvatici - 2 aprile 1979 • Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Bruxelles, 21 maggio 1992
RISORSE CULTURALI E PAESAGGIO	• Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico Londra, 6 maggio 1969 revisionata a La Valletta, il 16 gennaio 1992 • Convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale mondiale (UNESCO) Parigi, 16 novembre 1972 • Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa Granada, 3 ottobre 1985 • Carta del paesaggio Mediterraneo St. Malò, ottobre 1993 • Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica Sofia, 25 novembre 1995 • Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) Postdam, 10/11 maggio 1999 • Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) Firenze, 20 ottobre 2000
RIFIUTI E BONIFICHE	• Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati • Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi • Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi • Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) • Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti • Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso • Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico • Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti • Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche • Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) • Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti • Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che

TEMATICA AMBIENTALE	DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO INTERNAZIONALE
	modifica la direttiva 2004/35/CE • Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE
SUOLO	• Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Parigi, 17 giugno 1994 • Sesto Programma Comunitario di azione in materia di ambiente 2002-2010 Bruxelles, Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 • Verso una strategia tematica per la protezione del suolo Bruxelles, Comunicazione COM(2002)179 del 6 aprile 2002

Documenti e normative per ciascuna tematica di riferimento a livello nazionale

TEMATICA AMBIENTALE	DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO NAZIONALE
ACQUA	• RD 1775/33 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici • RD 215/33 Testo delle norme sulla bonifica integrale • Legge 183/89 Norme per il riassetto funzionale ed organizzativo della difesa suolo • D. Lgs 275/93 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche • Legge n. 36/94 Disposizioni in materia di risorse idriche • D. Lgs 372/99 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" • D. Lgs 152/99 come modificato dalla L. 258/00 Testo Unico in materia di tutela delle acque • DM 18 settembre 2002 "Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152" • DM n. 185 del 12 giugno 2003 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152" • D. Lgs 152/2006 Norme in materia Ambientale, Parte III • D. Lgs 8 novembre 2006 Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
AMBIENTE URBANO	• D.P.C.M. del 01/03/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno • Legge n. 447 del 26/10/95 Legge quadro sull'inquinamento acustico • D.P.R. n. 496 del 11/12/97 Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili • D.P.R. n. 459 del 18/11/98 Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. • D.M. del 03/12/99 Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti. • D.P.R. n. 476 del 09/11/99 Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni. • D.M. del 13/04/00 Dispositivi di scappamento delle autovetture. • D. Lgs. 262 del 04/09/02 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto • DPR n. 142 del 30/03/04 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 • D. Lgs. n. 13 del 17/01/05 Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. • D. Lgs. n. 194 del 19/08/05 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005) Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005) • Legge n. 36 del 22/02/01 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici • D.P.C.M. del 8/07/03 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti • D. Lgs. n. 387 del 29/12/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

TEMATICA AMBIENTALE	DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO NAZIONALE
	• Legge n. 122 del 24/03/89 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate • Legge n. 208 del 28/06/91 Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane • Legge n. 211 del 26/03/92 Interventi nel settore dei sistemi del trasporto di massa • D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 Nuovo Codice della strada • D.M. del 27/03/98 Mobilità sostenibile nelle aree urbane • Decreto Interministeriale n. 1444 del 02/04/68 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. • Legge n. 257 del 27/03/92 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto • D. Lgs. n. 114 del 17/03/95 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto • D. Lgs. n. 257 del 25/07/06 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro
ATMOSFERA ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	• D.P.R. del 10/01/92 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano. • D.M. del 12/11/92 Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria. • D.M. del 15/04/94 Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane. • D.M. n. 163 del 21/04/99 Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione. • D. Lgs. n. 351 del 4/08/99 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente • D.M. n. 60 del 2/04/02, Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio. • D.M. n. 261 del 11/10/02 Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 • D. Lgs. n. 216 del 4/04/06, Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
BIODIVERSITA' E AREE NATURALI PROTETTE	• Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 Legge Quadro sulle aree protette • Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio • Legge n. 124 del 14 febbraio 1994 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 • D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche • Decreto Ministero Ambiente 3/09/2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 • Legge 6 aprile 2004, n. 101 "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001".

TEMATICA AMBIENTALE	DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO NAZIONALE
RISORSE CULTURALI E PAESAGGIO	• Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 Tutela delle cose di interesse storico artistico • Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 Protezione delle bellezze naturali • Costituzione della Repubblica Italiana Roma, 27 dicembre 1947 • Legge n. 184 del 6 aprile 1977 Applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 23/11/1972 • Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso) Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale • Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale • Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 ottobre 2005 Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale • D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (codice Urbani) Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' Articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 • D. Lgs. n. 156 del 24 marzo 2006 Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali • D. Lgs. n. 157 del 24 marzo 2006 Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio • D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 • Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio. • Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO
RIFIUTI E BONIFICHE	• D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi) ABRUGATO dall'art. 264, c. 1, lett. j) del d. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 • D.M. 5 febbraio 1998: Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero. (Artt. 31 comma 2, 33 D.Lgs. 22/97). • Decreto 25 ottobre 1999, n. 471: Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni. • Decreto 25 febbraio 2000, n. 124: Ministero Ambiente - Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. • D.M. 18 settembre 2001, n. 468: Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" • Decreto Interministeriale: recante "Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e rettifica alla decisione 2001/118/CE nuova rettifica alla decisione 2001/118/CE". Con Allegati C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi • Decreto 12 giugno 2002, n. 161: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate. • D. Lgs. 36/2003 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"

TEMATICA AMBIENTALE	DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO NAZIONALE
	• D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. • D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209: Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Testo coordinato alle modifiche apportate dal D. Lgs. 149/2006, "Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso" • Decreto 3 luglio 2003, n. 194: Ministero delle Attività Produttive. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (GU n. 173 del 28-7-2003) • D. Lgs. 11 maggio 2005, n. 133: Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti • D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151: Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti • Decreto 3 agosto 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica • D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149: Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso. • D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 - cd. "Decreto Milleproroghe" (G.U. n. 300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n. 299 del 27.12.2006 - S. O. n. 244) • D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284: Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
SUOLO	• Legge n. 445 del 9 luglio 1908 Provvedimenti a favore della Basilicata e della Campania • Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere [nel Regno] • Circolare n. 1866 del 4 luglio 1957 Censimento fenomeni franosi • Legge n. 183 del 18 maggio 1989 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo • Legge n. 221 del 30 luglio 1990 Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria • Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile • Legge n. 267 del 3 agosto 1998 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania • Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 Nuovi interventi in campo ambientale • D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999 Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni • D.P.C.M. 12 aprile 2002 Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi • D.P.C.M. 21 ottobre 2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica • D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 Norme in materia ambientale

Documenti e normative per ciascuna tematica di riferimento a livello regionale

TEMATICA AMBIENTALE	DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO REGIONALE
ACQUA	• Legge 7 febbraio 1994 n. 8 Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni • Legge Regionale 21 maggio 1997 n. 14 "Direttive per l' attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36" • DGR 700/ 2003 Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati) • Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2007
AMBIENTE URBANO	• Delibera G.R. n. 8758 del 29/12/95 Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. • Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98. • Decreto 13/02/06 Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica. • Legge Regionale n. 13 del 24/11/01 Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti • Legge Regionale n. 14 del 24/11/01 Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per le tele –radiocomunicazioni • Legge Regionale n. 16 del 22/12/04 "Norme sul Governo del Territorio" • Delibera Giunta Regionale n. 1956 del 30/11/06 L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 - Art 15: Piano Territoriale Regionale – Adozione • Legge Regionale n. 3 del 28/03/02 Riforma del Trasporto Pubblico Locale e sistemi di Mobilità della Regione Campania • Delibera Giunta Regionale n. 1282 del 05/04/02 Primo programma degli interventi infrastrutturali • Legge Regionale n. 14 del 20/03/82 Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all' esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica • Delibera Giunta Regionale n. 1078 del 14/03/97 Linee guida per la redazione del Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto • Delibera Giunta Regionale n. 7875 del 29/10/98 Adempimenti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 14 marzo 1997 – Costituzione U.O.R.A. (Unità Operativa Regionale Amianto). • Delibera Giunta Regionale n. 64 del 10/10/01 Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (adozione)
ATMOSFERA ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	
BIODIVERSITA' E AREE NATURALI PROTETTE	• Legge Regionale n. 33 dell'1 settembre 1993 Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania • Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003 Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale
RISORSE CULTURALI E PAESAGGIO	• Legge Regionale n. 24 del 18 novembre 1995 Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali • Legge Regionale n. 26 del 18 ottobre 2002 Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 3 • Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul Governo del Territorio" • Delibera Giunta Regionale n. 1956 del 30 novembre 2006 L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16 – Art 15: Piano Territoriale Regionale – Adozione • Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2006 "Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale"

TEMATICA AMBIENTALE	DOCUMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI LIVELLO REGIONALE
RIFIUTI E BONIFICHE	• L.R. 10 del 10/02/93, recante “Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti” • Del 525/2006 Disegno di legge ad oggetto: “Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti”. Con allegato • Decreto-Legge 9 ottobre 2006, n. 263: Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. • (GU n. 235 del 9-10-2006) (convertito, con modificazioni, in L. n. 290/2006) • Testo coordinato del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263: Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4) recante: “Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (Misure per la raccolta differenziata)” • Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006: Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3546) • Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 n. 3561: Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007: Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania
SUOLO	• Legge Regionale n. 54 del 13 dicembre 1985 • Legge Regionale. n. 17 del 16 aprile 1995 Norme per la Coltivazione di cave e torbiere • Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 Norme in materia di difesa del suolo • DGR n. 5447 del 7 novembre 2002 Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania • Legge Regionale n. 21 del 10 dicembre 2003 Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana • Delibere di Giunta Regionale n. 7235 del 27 dicembre 2001, n. 3093 del 31 ottobre 2003 e n. 1544 del 6 agosto 2004

5.2 Individuazione dei piani e dei programmi pertinenti

Nel precedente § 3.3 vengono definiti i Piani/Programmi che hanno un'interazione con il PUC, mentre, nel presente paragrafo sarà schematizzata l'associazione di ciascun piano/programma con i temi relativi alla conoscenza del contesto ambientale e territoriale, sia a livello regionale che locale. Questi saranno scelti in maniera organica e completa al fine di orientare le scelte di pianificazione verso un corretto e razionale utilizzo del territorio, unitamente alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente.

L'ambiente e il territorio, sistemi assai complessi le cui proprietà derivano da una sinergia di fattori endogeni ed esogeni, saranno analizzati, nel loro stato in relazione alle tematiche ambientali.

5.3 Schede di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, generali e specifici

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale generali sono definiti a partire da:

- l'esame degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale vigenti, nonché di documenti preliminari relativi a piani e programmi in corso di aggiornamento, ove disponibili;

- l'esame delle strategie nazionali ed internazionali;
- l'analisi di contesto ambientale, che permette di evidenziare criticità e potenzialità, sinteticamente individuate, per ciascuna tematica.

Tali obiettivi generali sono specificati in parallelo con la definizione degli obiettivi specifici del piano/programma ed eventualmente per specifiche aree geografiche-territoriali, laddove per la tipologia di piano se ne ravvisi la possibilità. Ulteriori specificazioni geografiche, che emergono dalla valutazione del contesto e da tenere presenti per la definizione di obiettivi specifici sono costituite da:

- le aree protette e le aree Natura 2000;
- le aree di pregio paesistico e quelle degradate;
- le aree a rischio idrogeologico, sismico e antropogenico elevato.

Gli obiettivi di sostenibilità sono individuati sia per i fattori primari e le tematiche ambientali (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, beni materiali e culturali, paesaggio, popolazione e salute umana), che per i fattori di interrelazione (mobilità, energia, rifiuti, rischi naturali e antropogenici).

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale derivano dall'interazione tra gli obiettivi ambientali individuati dagli strumenti di programmazione e pianificazione a vari livelli e le criticità e potenzialità emerse dall'analisi di contesto; essi sono utilizzati come criteri di riferimento per condurre la valutazione ambientale, a livello qualitativo, dei potenziali impatti del Piano sulle tematiche ambientali e sui fattori di interrelazione.

Gli obiettivi possono essere articolati in:

- obiettivi di sostenibilità di primo livello: tutelano o valorizzano i fattori e le tematiche ambientali nel loro complesso;
- obiettivi di sostenibilità di secondo livello: in genere tutelano o valorizzano specifici elementi/aspetti delle tematiche ambientali in relazione alle pressioni antropiche.

Nella tabella che segue vengono elencati gli obiettivi di sostenibilità in relazione a ciascuna tematica ambientale ed a ciascun fattore di interrelazione.

TEMATICA AMBIENTALE	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ GENERALI	
	OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO	OBIETTIVI DI SECONDO LIVELLO
ACQUA	Promuovere l'uso sostenibile del sistema delle acque, tutelando la risorsa idrica e gli ambienti acquatici e valorizzandoli dal punto di vista socioeconomico	- Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee: raggiungere per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei il livello di qualità ambientale "buono" (Obiettivo 2016 - D.Lgs. 152/99) - Promuovere l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili - Recuperare e tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici, anche al fine di sviluppare gli usi non convenzionali delle acque (ad es. usi ricreativi)
AMBIENTE URBANO	- Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione. (VI EAP) - Tutelare la popolazione, le infrastrutture e i sistemi insediativi dai rischi naturali ed antropici - Sviluppare un sistema dei trasporti secondo modalità economicamente, socialmente ed ambientalmente sostenibili (Strategia di Goteborg - 2005)	- Limitare il consumo di suolo, contenere i fenomeni di sprawling urbano e favorire il recupero e la rifunzionalizzazione delle aree dismesse - Orientare la domanda di trasporto passeggeri verso forme di mobilità sostenibile (Strategia di Goteborg - 2005) - Promuovere un'offerta di trasporto efficiente, integrata e ambientalmente sostenibile, soprattutto in ambito urbano, e finalizzata ad incentivare il riequilibrio modale e a garantire "parità di accesso" a funzioni e servizi insediati - Promuovere un utilizzo più efficiente e sostenibile del trasporto merci - Assicurare e migliorare la qualità della vita come preconditione per un benessere individuale durevole (St. Goteborg) - Favorire l'inclusione sociale (St. Goteborg)
ATMOSFERA ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	- Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente (VI EAP) - Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello tale da escludere pericolose interferenze delle attività antropiche sul sistema climatico (VI EAP) - Ridurre il costo economico e ambientale dell'energia per il sistema (imprese, cittadini)	- Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici (con particolare riferimento alle sostanze acidificanti, ai precursori dell'Ozono troposferico, alle Polveri sottili) - Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO₂, CH₄ e N₂O), contribuendo alla riduzione del 6,5% delle emissioni rispetto ai valori del 1990 (Obiettivo nazionale 2012) - Promuovere l'impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili, potenziando l'industria legata alle FER (Target 12% dell'energia consumata entro 2010 -

TEMATICA AMBIENTALE	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ GENERALI	
	OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO	OBIETTIVI DI SECONDO LIVELLO
		eventuale aumento al 15% entro 2015- 25% dell'energia elettrica prodotta) (Dir. 2001/77/CE) • Ridurre i consumi specifici di energia migliorando l'efficienza energetica e promuovendo interventi per l'uso razionale dell'energia (Target: Diminuzione del 9% negli usi finali di energia rispetto allo scenario BAU in 9 anni: dal 2008 al 2017). (Dir. 2006/32/CE)
BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE	• Migliorare la gestione e prevenire il sovrasfruttamento delle risorse naturali, riconoscendo i molteplici valori degli ecosistemi (Strategia di Goteborg – 2005)	• Completare la rete ecologica regionale, attraverso l'individuazione delle aree di corridoio ecologico, la conservazione ed il miglioramento naturalistico – ambientale di tali aree; • Ridurre la perdita di biodiversità, tutelando le specie minacciate e i relativi habitat (dimezzare la perdita di biodiversità entro il 2010 – Strategia di Goteborg – 2005) • Promuovere il consolidamento e la gestione sostenibile del sistema delle aree protette regionali
RISORSE CULTURALI E PAESAGGIO	• Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche, culturali e paesaggistiche del territorio regionale nel suo complesso (Convenzione europea del Paesaggio - CEP)	• Conservare i caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti; • Promuovere la gestione sostenibile e creativa dei paesaggi considerati eccezionali così come dei paesaggi della vita quotidiana del territorio regionale (SSE – CEP) • Promuovere il ripristino della qualità paesaggistica ed architettonica delle aree degradate (SSE)
RIFIUTI E BONIFICHE	• Garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili e l'impatto che esso comporta non superi la capacità di carico dell'ambiente e dissociare l'utilizzo delle risorse dalla crescita economica (VI EAP – Strategia risorse naturali)	• Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo da fenomeni di inquinamento puntuale e diffuso; • Ridurre la produzione di rifiuti; • Sostenere il riutilizzo, il recupero di materia e il relativo mercato; • Contenere l'utilizzo delle risorse naturali e migliorare l'efficienza delle risorse.
SUOLO	• Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione. (VI EAP) • Tutelare la popolazione, le infrastrutture e i sistemi insediativi dai rischi naturali ed antropici	• Mantenere la funzionalità idrogeologica del territorio (manutenzione dei versanti - aree montane e collinari, mantenimento della naturalità degli alvei, aree di espansione) • Non incrementare il livello di rischio industriale

5.4 Verifica di coerenza esterna

Al fine di verificare la coerenza esterna degli obiettivi del PUC con i principali riferimenti programmatici regionali, provinciali e comunali si utilizzeranno delle matrici che consentiranno di mettere in evidenza in quale misura il complesso degli interventi/strategie espressi nell'ambito del PUC siano coerenti con gli obiettivi strategici assunti nella programmazione regionale, provinciale e comunale.

Nella prima colonna delle matrici saranno riportati gli obiettivi generali dei principali piani e programmi a livello regionale, provinciale e comunale e nella prima riga gli interventi/strategie del PUC. Nelle caselle di incrocio fra le righe e le colonne saranno riportati dei simboli che esprimono la relazione di ciascun obiettivo con tutti gli altri; ad ogni simbolo sarà assegnato anche un punteggio.

La simbologia ed il punteggio definita per l'analisi di coerenza esterna sarà la seguente:

-  COERENZA DIRETTA (+2): gli obiettivi sono analoghi o comunque presentano forti elementi di integrazione;
-  COERENZA INDIRETTA (+1): gli obiettivi assumono un carattere sinergico;
-  (0): non c'è una correlazione significativa tra gli obiettivi;
-  INCOERENZA (-2): gli obiettivi non convergono.

La coerenza diretta esprime la perfetta comunanza tra gli obiettivi del PUC con quelli degli altri piani e programmi analizzati. La coerenza indiretta rappresenta invece una diversità tra gli obiettivi che possono rappresentare l'uno la condizione perché si possa verificare l'altro. Due obiettivi diversi possono infatti essere comunque funzionali. Può verificarsi il caso in cui vi siano obiettivi diversi non funzionali fra loro e quindi senza alcuna correlazione significativa. Infine si può riscontrare l'incoerenza tra gli obiettivi. Si evidenzia inoltre che il tipo di coerenza esprime solo se gli interventi/strategie del PUC e quelli contenuti negli altri Piani e Programmi vanno nella stessa o in una diversa direzione senza entrare nel merito dell'attuazione o meno dell'obiettivo.

5.5 Verifica di coerenza interna

Analogamente al metodo applicato per la "Verifica di Coerenza Esterna", sarà valutata la "Coerenza Interna" del Piano. La coerenza interna valuta la corrispondenza e la consequenzialità tra l'analisi delle criticità, l'individuazione degli obiettivi e delle relative strategie e gli interventi in grado di raggiungerli.

Nel caso in esame l'analisi della coerenza interna sarà condotta sulla scomposizione della struttura del PUC in Obiettivi Specifici e Azioni Strategiche e sarà svolta attraverso alcune matrici che indicano l'esistenza di una connessione tra obiettivi specifici e azioni strategiche

suddivise per sistema di riferimento.

Nelle caselle di incrocio fra le righe e le colonne saranno riportati dei simboli che esprimono la relazione di ciascuna azione strategica del PUC con ciascun obiettivo; ad ogni simbolo, inoltre, sarà assegnato anche un punteggio. La simbologia ed il punteggio definita per l'analisi di coerenza esterna è la seguente:

-  COERENZA DIRETTA (+2): le azioni concorrono direttamente al perseguimento degli obiettivi;
-  COERENZA INDIRETTA (+1): le azioni concorrono indirettamente al perseguimento degli obiettivi;
-  (0): le azioni non concorrono al perseguimento degli obiettivi;
-  INCOERENZA (-2): le azioni pregiudicano il perseguimento degli obiettivi.

L'analisi della coerenza interna sarà condotta anche tra le azioni strategiche del PUC e gli obiettivi di sostenibilità ambientale .

6. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PUC

6.1 Metodologia e criteri adottati per la determinazione e la valutazione degli impatti

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'art. 5 par. 1 della Direttiva 2001/42/CE stabiliscono che, nel Rapporto Ambientale, vengano “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente”. Nel caso del PUC di Orta di Atella saranno schematizzati gli obiettivi le strategie ed interventi contenuti nel Piano e valutati i possibili effetti ambientali.

Il PUC dovrà contenere, in accordo con le normative vigenti, gli indirizzi necessari per assicurare opportuni livelli di sostenibilità ambientale. Pertanto, la valutazione degli effetti ambientali dovrà tener conto delle strategie, degli interventi, quando definiti, e ancor più della regolamentazione prevista per il Piano, nonché della durata delle trasformazioni che derivano dalla sua attuazione.

Per la stima degli effetti del piano sull'ambiente si procederà tramite overmapping di informazioni territoriali ambientali esistenti, ed overlay di cartografie basate su criteri quantitativi specifici.

Per il processo di overmapping si utilizzeranno le seguenti informazioni:

- Pericolosità/Rischio Frana;
- Rischio idraulico;
- Aree percorse dal fuoco iscritte al catasto incendi;
- Fasce di rispetto da vincoli infrastrutturali (autostrada, cimitero, depuratore, ecc.)
- Vincoli paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/04.

Successivamente, tramite un processo di overlay si potrà verificare l'idoneità del territorio ad essere trasformato per come previsto dal PUC, quando con il termine “trasformato” si intende non solo edificato, ma anche attrezzato ad usi antropici. Questo processo è finalizzato a cogliere in modo sintetico le interazioni tra i vari sistemi e fattori che connotano i territori comunali. I limiti all'idoneità alla trasformazione del territorio sono dati dalle caratteristiche morfologiche e geologiche dei terreni, dalla presenza di fattori di rischio ambientale connessi con la vulnerabilità delle risorse naturali, alla sicurezza idraulica e alla tutela dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici.

6.2 Impatti derivanti dalle aree di trasformazione

In questo paragrafo saranno illustrati gli impatti significativi sull'ambiente esprimibili a seguito dell'assegnazione delle destinazioni d'uso degli Ambiti Territoriali Unitari definiti dal PUC.

6.3 Quadro dei potenziali impatti attesi

I potenziali impatti attesi pertinenti al piano saranno espressi in termini di interferenze di ogni azione strategica (suddivise in azioni influenti sui sistemi territoriali) per ogni tematica ambientale, utilizzando una matrice del tipo:

AZIONI STRATEGICHE	TEMATICHE AMBIENTALI						
	ACQUA	AMBIENTE URBANO	ATMOSFERA ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI	BIODIVERSITA' E AREE NATURALI PROTETTE	RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICHE	RIFIUTI E BONIFICHE	SUOLO
SISTEMA INSEDIATIVO							
AZIONE STRATEGICA PUC							
SISTEMA PRODUTTIVO							
AZIONE STRATEGICA PUC							
SISTEMA AMBIENTALE							
AZIONE STRATEGICA PUC							
SISTEMA NATURALE							
AZIONE STRATEGICA PUC							
SISTEMA DELLE ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI							
AZIONE STRATEGICA PUC							
SISTEMA RELAZIONALE							
AZIONE STRATEGICA PUC							

Nelle caselle di incrocio fra le righe e le colonne saranno riportati dei simboli che esprimono la relazione di ciascun obiettivo con le tematiche ambientali. Gli impatti saranno schematizzati come segue:

-  **IMPATTI POSITIVI:** l'azione strategica genererà una miglioria per la tematica ambientale;
-  **NESSUN IMPATTO:** l'azione strategica non interagisce con la tematica ambientale;
-  **IMPATTI NEGATIVI:** l'azione strategica determinerà effetti negativi sulla tematica ambientale;

Nel caso di impatti negativi, si procederà ad approfondire i casi di interazione negativa o potenzialmente tale, per evidenziare le misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti, in modo da ridurre al minimo o sopprimere del tutto l'impatto negativo.

6.4 Valutazione delle alternative del puc

L'art. 5 della Direttiva 42/2001/CE stabilisce che il Rapporto Ambientale deve riportare, oltre all'individuazione, descrizione e valutazione, degli effetti significativi che l'attuazione del programma potrebbe avere sull'ambiente, anche le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento. L'obbligo di individuare e descrivere le alternative al PUC mira a verificare ed a mettere a confronto le possibili evoluzioni dello stato dell'ambiente in relazione alle scelte messe in atto. L'obiettivo del prefigurare possibili scenari, non è quello di indicare con precisione eventi futuri ma mettere in evidenza le forze di larga scala che spingono il futuro in direzioni diverse.

Per valutare adeguatamente gli effetti del Piano sullo stato dell'ambiente, saranno ipotizzati, sulla base dei potenziali effetti ambientali delle azioni previste dalle linee di intervento afferenti al piano, i possibili scenari d'impatto sulle tematiche ambientali prese in considerazione nel Rapporto Ambientale Preliminare.

Tenendo in debita considerazione il contesto ambientale di riferimento, saranno individuate almeno 2 ipotesi di scenario:

- Alternativa 0 (assenza del PUC) – possibile evoluzione del contesto ambientale nel caso di mancata attivazione delle azioni strategiche proposte dal Piano;
- Alternativa 1 (attuazione del PUC) – possibile evoluzione del contesto ambientale di riferimento a seguito dell'attuazione del Piano.

I risultati saranno sintetizzati in una matrice del tipo:

TEMATICA AMBIENTALE	ALTERNATIVA 0	ALTERNATIVA 1
ACQUA		
AMBIENTE URBANO		
ATMOSFERA ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI		
BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE		
RISORSE CULTURALI E PAESAGGIO		
RIFIUTI E BONIFICHE		
SUOLO		

7. MISURE CRITERI ED INDIRIZZI PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI

7.1 Quadro delle criticità, degli indirizzi e dei criteri per annullare, ridurre, compensare gli eventuali impatti negativi del piano

Di seguito vengono sintetizzate le possibili criticità che potrebbero nascere sulle tematiche ambientali a seguito dell'applicazione del PUC. Per ogni criticità sono stati individuati degli interventi di mitigazione per ridurre al minimo o sopprimere del tutto l'impatto negativo.

Le misure di mitigazione sono state scelte sulla base dei seguenti principi di mitigazione:

- Evitare impatti alla fonte;
- Ridurre impatti alla fonte;
- Minimizzare impatti sull'area;
- Minimizzare impatti su chi li subisce.

CODICE	TEMATICA AMBIENTALE	CRITICITA' POSSIBILI	INTERVENTI DI MITIGAZIONE
C1	ACQUA		
C2	AMBIENTE URBANO		
C3	ATMOSFERA ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI		
C4	BIODIVERSITA' E AREE NATURALI PROTETTE		
C5	RISORSE CULTURALI E PAESAGGIO		
C6	RIFIUTI E BONIFICHE		
C7	SUOLO		

8. IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio ambientale del PUC, in attuazione di quanto previsto dall'art.10 della Direttiva 42/2001/CE, serve a controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano stesso al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive opportune. Pertanto gli obiettivi del Piano di monitoraggio sono:

1. verifica ambientale dell'attuazione del Piano, condotta rispetto sia alle modifiche dello stato dell'ambiente (indicatori di contesto) che all'efficienza ed all'efficacia degli interventi del Piano (indicatori di performance);
2. verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel Rapporto Ambientale;
3. individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
4. adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione dei contenuti e degli interventi previsti nel piano;
5. informazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico sui risultati periodici del monitoraggio e del piano attraverso l'attività di reporting (art.9, comma 1

lett. c) della Direttiva).

Il Piano di monitoraggio deve necessariamente integrarsi nel sistema di monitoraggio complessivo del PUC, evitando sovrapposizioni tra strumenti analoghi, al fine di ottimizzare le diverse risorse coinvolte ed assicurare una maggiore efficienza dell'intero processo. In tal senso si esprime anche la direttiva 42/2001/CE che, al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, richiede di utilizzare i meccanismi di controllo esistenti.

Considerata l'assenza, allo stato attuale, di un sistema di monitoraggio per il PUC stesso, il Rapporto Ambientale non può che stabilire solo le linee fondamentali dell'organizzazione del sistema di monitoraggio ambientale che sarà definito contestualmente alla definizione del sistema di monitoraggio complessivo del Piano.

Le azioni del Piano di monitoraggio comprenderanno:

- eventuale adeguamento del set di indicatori ambientali definito nel presente Rapporto Ambientale;
- popolamento del set di indicatori ambientali;
- temporizzazione delle attività di monitoraggio;
- produzione di report annuali e di una relazione finale triennale;
- analisi, valutazione ed eventuale rimodulazione del PUC;
- attività di informazione e reporting.

Il Piano di monitoraggio ambientale utilizzerà il set di indicatori definito nel Rapporto Ambientale. Tutte le fasi del monitoraggio saranno effettuate di concerto con l'ARPAC, soprattutto per quanto riguarda le attività legate al popolamento degli indicatori. Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle politiche di sviluppo sostenibile, caratterizzate da una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, gli indicatori devono necessariamente essere inseriti in una logica di sistema. In tal modo l'indicatore diviene lo strumento che aiuta a capire dove siamo, in che direzione andiamo e quanto si è lontani dagli obiettivi fissati. È opportuno, quindi, disporre di un modello, descrittivo delle interazioni tra i sistemi economici, politici e sociali con le tematiche ambientali, secondo una sequenza causa - condizione - effetto, in modo da fornire una visione multidisciplinare e integrata dei diversi processi ambientali. La scelta è ricaduta sul modello DPSIR andando quindi a definire Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte.

Durante l'attuazione del Piano l'Ufficio Tecnico del Comune di Casapesenna, avvalendosi eventualmente anche del supporto di consulenti esterni, sovrintenderà all'attuazione del piano di monitoraggio e alla redazione dei report periodici tramite risorse da prevedere all'interno dei Bilanci Comunali. Durante l'azione di monitoraggio dovranno essere evidenziati eventuali scostamenti significativi, o la presenza di fattori non previsti, non prevedibili o non controllabili dal Piano, rispetto all'andamento pianificato. Nel caso in cui il monitoraggio dovesse rivelare effetti ambientali negativi non considerati nella valutazione ambientale l'Ufficio Tecnico è tenuto ad adottare misure che comportino la mitigazione di tali effetti negativi. Le azioni correttive necessarie saranno definite di concerto con le autorità con specifiche competenze ambientali che potrebbero essere interessate dall'attuazione del piano. Sarà assicurata, così, la consultazione dei soggetti competenti anche in fase di attuazione degli interventi.

Il monitoraggio del PUC dovrà quindi rappresentare un processo di raccolta di dati e informazioni sullo stato di avanzamento del piano stesso finalizzato a confrontare l'andamento rispetto alle previsioni e giudicare gli eventuali scostamenti.